
STATUTO “CLOSEUP STUDIO”

Associazione Fotografica Culturale

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, un'Associazione, denominata “**CLOSEUP STUDIO**” **Associazione Fotografica Culturale**, disciplinata dagli artt. 14/36 e seguenti del c.c. e regolata dalle disposizioni qui di seguito riportate. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Villanova di Castenaso (Bologna), attualmente in via Giuseppe di Vittorio n. 3. Ogni variazione d'indirizzo non prevede modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi secondarie ed altri uffici in Italia.

ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITÀ SOCIALE

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di propri associati e di terzi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati. Essa si propone di:

- a) Adoperarsi per la conoscenza, la promozione e la diffusione della cultura, dell'arte e della tecnica della fotografia, della videografia e dell'immagine in ogni sua forma espressiva e con ogni mezzo tradizionale, digitale, multimediale, informatico e telematico;
- b) Aggregare soggetti coinvolti nel mondo fotografico, videografico e dell'immagine e persone interessate alla fotografia, alla videografia o all'immagine in qualsiasi sua forma, favorendone i contatti e gli scambi culturali.

L'Associazione intende svolgere e promuovere, nel rispetto della legge, tutte quelle attività che le consentano di raggiungere i propri scopi statutari; in particolare:

- a) Scambio culturale e contatto per lo studio e lo sviluppo dell'immagine, professionale e personale, tra fotografi professionisti, fotoamatori, modelli, fotomodelli, truccatori, parrucchieri, costumisti, scenografi, arredatori, tecnici e, in senso più ampio, tutte le figure legate al mondo dell'immagine;
- b) Organizzazione di workshop tematici e eventi culturali a carattere fotografico, in Italia e all'estero;
- c) Organizzazione di pranzi e cene sociali e momenti di aggregazione sociale e scambio culturale;
- d) Valorizzazione dell'immagine personale per favorire l'inserimento professionale nel mondo dell'immagine;
- e) Organizzazione di corsi di formazione per gli associati in loco o per via telematica, come ad esempio: corsi di ripresa e produzione fotografica e videografica in interni e in esterni, corsi di post-produzione dell'immagine e di audiovisivi, corsi di elaborazione delle immagini fotografiche tramite Adobe Photoshop o altri software; corsi di fotografia digitale e analogica; corsi di preparazione, portamento e posa fotografica e scenica, corsi di gestione della luce; corsi di informatica per fotografi, videografi e altri soggetti del mondo dell'immagine; corsi di web marketing, social media marketing e promozione dell'immagine professionale e personale tramite ausili informatici e telematici; corsi per la realizzazione fai-da-te di accessori di uso fotografico, scenografia, costumi e abiti di scena; altri corsi di interesse sociale approvati dall'Assemblea degli associati;
- f) Produzione di audiovisivi, guide cartacee e altri supporti informatici, multimediali, telematici, inerenti agli scopi e alle attività sociali;
- g) Produzione di una rivista cartacea, multimediale o informatica denominata CLOSEUP, affiancata da uno o più bollettini divulgativi, siti web, social media per la promozione delle attività sociali;
- h) Organizzazione di mostre, convegni, congressi, seminari, conferenze, premi, borse di studio, concorsi locali, nazionali o internazionali, di varia natura purché finalizzati agli scopi statutari, atti a contribuire alla formazione di nuove professionalità del mondo dell'immagine;
- i) Promozione di contatti di collaborazione e impulso con altre associazioni culturali fotografiche e altri soggetti del mondo dell'immagine;
- j) Partecipazione a bandi per progetti indetti e finanziati dalla Comunità Europea;
- k) Collaborazione con scuole di specializzazione, istituti professionali, Università.

Per raggiungere gli scopi statutari, l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, aventi comunque attinenza con il settore della fotografia, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse al

fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi o in generale ogni attività utile alla promozione delle attività istituzionali e, comunque, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore agli enti civilmente e fiscalmente "non lucrativi".

Per l'attuazione degli scopi associativi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare e finanziario che fossero ritenute necessarie, utili e pertinenti; accettare lasciti, donazioni e contribuzioni, stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la promozione e l'esercizio di attività assistenziali, concordare con detti Enti una efficace programmazione territoriale per il conseguimento degli scopi associativi.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi e quote associative degli aderenti
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi realizzate attraverso lo svolgimento di attività economiche connesse all'attività istituzionale e svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) Iniziative promozionali finalizzate al finanziamento ed alla conduzione dell'attività istituzionale.
- i) Da ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni immobili e mobili
- Donazioni, lasciti e successioni.

ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio associativo ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo relativo all'anno successivo a norma di legge e, in particolare in conformità a quanto disposto dalla normativa in vigore, in relazione all'ammontare dei proventi, nel rigoroso rispetto dei limiti e della disciplina relativa agli enti "non lucrativi".

I rendiconti approvati verranno depositati nella sede dell'Associazione per 30 giorni consecutivi dopo l'Assemblea. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6 - ADESIONE E ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione, le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private e tutti coloro che ne condividano i principi ispiratori, le finalità e la forma statutaria, che siano attivamente interessate alla promozione delle attività dell'Associazione, senza limiti di sesso, di età, di provenienza etnica e di confessione religiosa.

Gli associati potranno essere qualificati e suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari

Fanno parte della categoria dei Fondatori coloro che hanno effettivamente contribuito alla costituzione ed all'avviamento dell'Associazione. La qualifica di associato fondatore non determina privilegi di alcun tipo, soprattutto sul piano della democrazia interna, e della disciplina statutaria, rispetto alla qualifica di ordinario.

Fanno parte della categoria degli Ordinari coloro che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli associati.

Fanno parte della categoria degli Onorari coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono

esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati come se pagassero regolarmente i contributi sociali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, nonché mediante la partecipazione attiva alle Assemblee ordinarie e straordinarie a qualsiasi titolo convocate.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

I diritti degli associati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo recante le proprie generalità, la residenza anagrafica, il codice fiscale, un recapito di posta elettronica e la dichiarazione di essere fermamente interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividere lo spirito e gli ideali che l'Associazione si propone, con l'impegno di osservare lo Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

L'Associazione in caso di necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati in possesso di idonei requisiti professionali.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibera, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; l'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante associato potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa; pertanto, solo con il versamento della quota associativa viene acquisita la qualifica di associato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Il mantenimento della qualità di associato è subordinata al pagamento della quota associativa annua nei termini previsti dall'Assemblea e sono tenuti ad osservare lo statuto e l'eventuale Regolamento e tutte le delibere legittimamente assunte dagli organi associativi.

Gli associati non possono vantare diritti nei confronti del Fondo comune né di altri beni di proprietà dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della propria quota annua. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative di cui sono tenuti ad informarsi attraverso le forme di comunicazione rese disponibili dall'Associazione.

La qualifica di associato decade al termine di ogni anno solare e si rinnova automaticamente con il versamento della nuova quota associativa annuale.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso, estinzione della persona giuridica o Ente e per esclusione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della esclusione. A tal fine il Presidente o il Vice Presidente provvedono ad annotare nell'apposito libro degli associati l'esclusione dello stesso. L'associato, non ancora escluso, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo associato a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Il recesso è consentito a qualsiasi associato in qualsiasi momento e deve essere sempre comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo; esso produce l'effetto dello scioglimento del rapporto associativo dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Presidente.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi; sono tali i casi in cui l'associato:

- a) non osservi le disposizioni statutarie e degli eventuali regolamenti di esecuzione e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) abbia arrecato gravi danni al buon nome ed all'interesse dell'Associazione o degli associati;

- c) abbia commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- d) inattività prolungata.

La deliberazione di esclusione per i motivi di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere adottata previo esame delle giustificazioni scritte che l'interessato è invitato a presentare. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

La delibera di esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati e comporta l'immediato scioglimento del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui un associato escluso, rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso della quota associativa o contributiva versate né a liquidazione di sorta del patrimonio associativo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve radunarsi almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione della bozza del Rendiconto Consuntivo dell'anno appena trascorso e del Rendiconto Preventivo dell'anno in corso, nonché delle relative relazioni accompagnatorie del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- Nomina (o sostituzione) degli organi sociali
- L'approvazione (o rigetto) dei rendiconti preventivi e consuntivi e della destinazione degli avanzi di gestione e delle modalità di copertura di eventuali disavanzi, nonché delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- Redazione modifica o revoca di regolamenti interni; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri regolamenti interni;
- Deliberazioni su un ricorso presentato da un associato che è stato escluso;
- La trattazione di tutti gli altri aspetti attinenti la gestione associativa riservati alla sua competenza dallo statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- Le modifiche dello statuto;
- Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori ai sensi del successivo articolo 12.

La convocazione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente, e pubblicizzata mediante:

- invio di lettera non raccomandata a tutti gli associati, anche se esclusi in attesa di giudizio sul ricorso in Assemblea, nonché
- mediante affissione della convocazione nell'apposito bacheca nella sede sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
 - giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno 10 giorni)
 - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione
 - ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati
 - elenco degli associati esclusi per un qualsiasi motivo
 - un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente associati aventi diritto al voto) nel caso in cui l'associato non voglia e non possa parteciparvi personalmente.
 - Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche
 - Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di associati

esclusi, onde permettere agli associati che riescono ad essere riammessi, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero degli associati aventi diritto di voto, degli associati presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea straordinaria è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

L'Assemblea degli associati può essere convocata presso la propria sede o in qualunque altro posto purché in Italia. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto a un solo voto. ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante apposita delega scritta, ma nessuno può rappresentare più di 1 associato. Nelle deliberazioni di approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le assemblee straordinarie, salvo il caso previsto al successivo articolo 12, sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO E POTERI DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri:

- **Un Presidente**
- **Un Vice Presidente**
- **Un Segretario**
- **Due consiglieri**

Tutte le cariche sopra indicate sono elettive e puramente onorifiche. È facoltà procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate nell'espletamento degli incarichi istituzionali

I consiglieri sono scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi indipendentemente dalla data della nomina dei singoli componenti; essi rimarranno comunque in carica fino alla data fissata per l'Assemblea annuale che approva il rendiconto consuntivo annuale del quinto anno.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo, devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Esso è convocato presso la sede dell'Associazione od in altro luogo dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la redazione e l'approvazione della bozza del rendiconto annuale consuntivo, preventivo ed eventualmente del programma delle attività annuali entro un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione del rendiconto annuale. I verbali di ogni adunanza

del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

È pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- Ammissione di nuovi associati; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- Convocazione dell'Assemblee;
- La determinazione delle quote di iscrizioni annuali;
- Deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione per un importo massimo stabilito dall'Assemblea ordinaria;
- Osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- Attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- Redazione del rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- Redazione della Relazione annuale; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio da poco trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
- Redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- Emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc.;
- Esclusione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- Assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione o di altre figure di lavoratori; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
- Decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- Vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 10 - PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente) sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione per un importo massimo stabilito dall'Assemblea ordinaria;
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- Deliberare sull'ammissione di nuovi associati, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- Deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso;
- Essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti o altre figure di lavoratori; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto al ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
- Deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.

ART. 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di cui è a tutti gli effetti membro. Cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione nei relativi libri, tiene aggiornato l'elenco degli associati. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente limitatamente alle disposizioni di incasso e pagamento per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per i seguenti motivi:

- a) conseguimento delle finalità per le quali è stata costituita o impossibilità di conseguirlo;
- b) quando è venuta a mancare la pluralità degli associati;
- c) se è dichiarata dall'autorità governativa;
- d) delibera dell'Assemblea.

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi associato. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Nel caso in cui sia rimasto un unico associato, l'Assemblea sarà validamente composta dall'unico associato rimasto; in questo caso non ci sarà alcun Segretario. Nel corso dell'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, si stabiliranno le modalità della liquidazione e si procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

L'eventuale patrimonio sociale residuale alla conclusione della liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea a favore di altre associazioni o di Enti senza fine di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della L.662/96. In ogni caso, i fondi che rimanessero disponibili non possono essere divisi tra gli associati.

ART. 13 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 14 - DIPOSIZIONI GENERALI E FORO COMPETENTE

L'Associazione può aderire ad Enti ed Associazioni con finalità istituzionali ad essa compatibili. La definizione delle controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, sono di competenza del Foro di Bologna.

ART. 15 - NORMA DI CHIUSURA

I regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, associati e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria degli associati, quando questa la riterrà opportuno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, viene fatto riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.

Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.